

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
All risks Oggetti d'arte

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
VIA MATTEOTTI N. 154
40016 SAN PIETRO IN CASALE (BO)
C.F. 80062730371
CODICE CIG

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Decorrenza dalle ore 24.00 del:	30.04.2015
Con rateo al:	31.12.2015
Scadenza alle ore 24.00 del :	31.12.2018

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.12
-------------------------------	--------------

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'Assicurazione
Contraente:	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società/Compagnia:	L'impresa assicuratrice
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano derivarne
Franchigia / minimo non indennizzabile:	La parte di danno indennizzabile, espressa in misura fissa, che resta a carico dell'Assicurato
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato
Sinistro / Danno:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali:	Sono danni materiali non direttamente provocati dall'evento (ad esempio: incendio, fulmine), ma imputabili a cause diverse tutte però conseguenti all'evento stesso
Comunicazione:	Per comunicazioni alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, PEC, telegrammi, telefax, e-mail o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
Furto:	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
Furto con destrezza:	Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti
Valore commerciale:	il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato
Deprezzamento:	la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto dopo il restauro rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il Contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite.

Se, il Contraente non paga il premio per le proroghe, rinnovi, e variazioni onerose, entro il 60° giorno dall'effetto, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

3) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4) Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). L'Assicurato è inoltre esonerato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità ed in vicinanza ai fabbricati assicurati e contenenti le cose assicurate, esistono cose e/o condizioni capaci di aggravare il rischio.

5) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

6) Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il settore del Contraente o dell'Assicurato competente alla gestione del presente contratto deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso al Broker incaricato o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore competente dell'Amministrazione del Contraente, ai sensi ed a parziale deroga dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa e comunque in tutti i casi richiesti dall'Assicuratore, fare dichiarazione scritta alle competenti Autorità entro 15 giorni dalla data nella quale ne è venuto a conoscenza, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) dopo aver denunciato il sinistro all'Assicuratore, il Contraente può modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività;
- e) trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se l'Assicuratore o un suo fiduciario non sono intervenuti, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;

- f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al verbale di accertamento del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con l'accordo del perito incaricato dalla Società;
- g) predisporre, con i tempi necessari, un primo elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

7) Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

8) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure a richiesta di una delle parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico da redigersi entro 90 giorni dalla richiesta di arbitrato.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto sugli elementi di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere a coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo entro 30 giorni, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti sono demandate dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente.

In caso di sinistro indennizzabile a termini del presente contratto, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente con il massimo risarcimento di € 50.000,00 e non oltre il 15% del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, con il limite di risarcimento per sinistro e anno di Euro 50.000,00.

9) Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze conosciute che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od

il Contraente ha adempiuto alle previsioni di cui all'articolo "Obblighi in caso di sinistro" Condizioni Generali dell'Assicurazione.;

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dalle parti o da propri fiduciari, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni dei periti di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

10) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società entro 30 giorni deve provvedere al pagamento dell'indennizzo, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del contraente.

Sarà comunque obbligo dell'Assicuratore procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria od assicurativa per l'intero importo anticipato.

11) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R..

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse, entro 30 giorni.

12) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente.

13) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

14) Assicurazione presso diversi Assicuratori

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati.

In caso di sinistro, l'Assicurato e il Contraente devono però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

15) Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società ai sensi dell'art. 1911 del C.C.:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.
3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
4. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.
5. Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

16) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

17) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

18) Prevalenza

Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni particolari si intendono abrogate.

La firma apposta dal contraente su moduli a stampa, vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

19) Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro ove ha sede il Contraente.

Art. 20 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 120/360 del premio annuale.

Ai sensi dell'art. 29, D.Lgs 163/2006 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso, sino ad una durata triennale, previo interpello della Società.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa.

Art. 21 - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi di Legge, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del **7,5%** del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio.

Art. 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP .

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a

pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 23 – RECESSO PER MANCATO ADEGUAMENTO CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzione CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, e di contestuale mancato adeguamento alle predette condizioni da parte della Compagnia aggiudicataria.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE OGGETTI D'ARTE

1) Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato i danni materiali, diretti e consequenziali causati alle cose assicurate, elencate e definite nella/e stima/e che forma/no parte integrante del presente contratto, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dagli articoli di seguito esposti.

2) Spese per demolizione e sgombero

La Società risarcisce inoltre le spese, necessariamente sostenute per demolire, smantellare, sgomberare, immagazzinare, trattare e trasportare tutti i residuati del sinistro, conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno.

3) Spese di rimozione e ricollocamento

La Società risarcisce inoltre le spese sostenute per rimuovere, smontare, svuotare eventualmente decontaminare, trasportare, conservare, allocare provvisoriamente e ricollocare i beni assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno.

4) Onorari dei periti, ingegneri, architetti e consulenti

La Società risarcisce in caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per professionisti e consulenti in genere, incaricati di effettuare, a titolo esemplificativo e non limitativo, stime, descrizioni, misurazioni, conteggi ed ispezioni, necessariamente sostenute dall'Assicurato per il ripristino dei beni assicurati, fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno.

5) Delimitazioni del rischio assicurato

La Società non è obbligata per i danni:

- a) causati da tarne, tarli, parassiti, altri insetti o da graduale deterioramento;
- b) causati direttamente da operazioni di tintura, pulitura, riparazione o restauro effettuate da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee, alle opere sulle quali si sta lavorando al momento del sinistro. Si intendono peraltro comprese tali tipologie di danno alle opere sulle quali non si sta lavorando al momento del sinistro, purché quest'ultime siano protette in maniera adeguata (ad esempio, per le tele, da fogli di "tessuto non tessuto" e da lenzuoli di cotone);
- c) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, a meno che l'Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi;
- d) comunque conseguenti a confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi governo o pubblica autorità di diritto o di fatto, a meno che l'Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi;

- e) comunque conseguenti a esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive, a meno che l'Assicurato provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi;
- f) causati da dolo del Contraente, dei Legali Rappresentanti o dei Soci a responsabilità illimitata, salvo quanto previsto al successivo articolo 16);
- g) verificatisi o determinatisi durante il trasporto al di fuori dei locali indicati in polizza;
- h) dovuti ad ammanchi;
- i) maremoti, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina.

6) Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni conformi al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. Qualora fossero accertate circostanze che comportano un aggravamento di rischio, l'Assicurato ha l'obbligo, a richiesta della Società, di riportare il rischio allo stato normale; in difetto è facoltà della Società di sospendere l'assicurazione della cosa in questione previa notifica mediante lettera raccomandata.

7) Liquidazione dei danni

La liquidazione dei danni è effettuata come appresso indicato:

1) in caso di danno totale:

- l'indennizzo è pari al valore delle cose assicurate colpite da sinistro, al momento del sinistro stesso.

2) In caso di danno parziale:

- a) stimando l'importo delle spese di restauro necessarie per rimettere la cosa danneggiata in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro;
- b) nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare la cosa in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro - e cioè rimanessero evidenti i segni del restauro - si stima anche l'eventuale svalutazione o deprezzamento subito dalla cosa danneggiata;
- c) per sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme;

Considerato che l'assicurazione è a stima accettata, l'indennizzo, è pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo a) e dell'eventuale importo relativo alla svalutazione stimata come al paragrafo b) e al paragrafo c), non può in ogni caso essere superiore all'importo del valore assicurato.

Un danno si considera totale anche quando le spese di restauro, calcolate come a paragrafo a), addizionate alla svalutazione di cui al paragrafo b), eguagliano o superano il valore della cosa assicurata.

8) Rinuncia al Diritto di Rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surroga ai sensi dell'art. 1916 C.C. verso il responsabile del sinistro, e salvo in caso di dolo, purché l'Assicurato non intenda esercitare l'azione verso il responsabile stesso.

9) Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa dai seguenti mezzi di protezione o chiusura:

- a) gli accessi dall'esterno: da porte adeguatamente robuste, di metallo o di legno per tutta la loro estensione, o di vetro su intelaiature fisse di ferro con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18, cm. oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq., o da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni atti a determinare una chiusura efficace;
- b) le finestre, vetrate, vetrine ed altre aperture a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno:
da inferriate-fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq, o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o con altri idonei congegni interni.

10) Mezzi di chiusura non conformi

Qualora un furto venga perpetrato attraverso mezzi di chiusura non corrispondenti ai requisiti indicati all'Art. 9) del presente contratto, o che l'impianto dall'allarme, laddove presente, sia guasto o non funzionante non per causa degli attori del furto, si dà e si conviene che il risarcimento verrà comunque corrisposto, ma con l'applicazione di uno scoperto del 10% dell'ammontare del danno e con un minimo non indennizzabile pari a €uro 300,00.

11) Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita tra la Società per l'equivalenza dell'importo liquidato e l'Assicurato per l'importo residuo.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto.

12) Trasporto e/o spostamento di beni

A deroga dell'art.2 g) delle presenti condizioni di garanzia, sono risarcibili i danni alle cose assicurate avvenuti durante il loro spostamento e/o trasporto nell'ambito delle sedi del

Contraente, da una sede all'altra nonché il trasporto da una sede del Contraente al restauratore e viceversa.

L'operatività della polizza è subordinata alle condizioni essenziali che:

- l'Assicurato usi in tali operazioni di trasporto la diligenza del buon padre di famiglia ex artt. 1176 e 1227 del C.C.;
- le cose da trasportare rimangano nel mezzo di trasporto solo per il tempo necessario affinché detto trasporto sia effettuato.

Tale clausola vale esclusivamente per cose assicurate con valore singolo non superiore a €uro 50.000,00.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società eventuali valori superiori che devono ritenersi comunque assicurati e per i quali la Società si riserva, valutando l'aggravamento del rischio, di concordare uno specifico sovrappremio prima dell'effettuazione del trasporto.

Si precisa che non vi è obbligo di comunicazione alla Compagnia degli spostamenti di cose assicurate effettuati dal Contraente da un locale ad un altro all'interno di una stessa sede; al contrario il Contraente è tenuto a comunicare gli spostamenti di cose da una sede ad un'altra del contraente medesimo.

13) Cose cedute in comodato

La Società, fermi restando i termini ed i limiti di polizza, copre le cose assicurate anche quando queste vengano cedute dall'Assicurato in comodato o in uso temporaneo a terzi; tale estensione vale esclusivamente per cose assicurate con valore singolo non superiore ad €uro 50.000,00.

14) Furto con destrezza

L'assicurazione è operante fino a concorrenza di € 50.000,00 per evento, anche in caso di furto con destrezza commesso durante l'orario di apertura al pubblico dei locali ove sono disposte le cose assicurate, a condizione che in ogni locale vi sia almeno un custode o, in alternativa, un servizio di vigilanza costante con telecamere.

15) Terremoto, Fenomeni Tellurici

Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di fenomeni tellurici e terremoto, intendendosi per quest'ultimo un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 70% delle somme assicurate e con l'applicazione di una franchigia di €uro 10.000,00 per evento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia si conviene che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al verificarsi dello stesso che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"

16) Dolo e comportamenti colposi delle persone di cui l'assicurato deve rispondere

A maggior precisazione e parziale deroga delle "Norme che regolano l'Assicurazione Oggetti d'arte", la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da dolo o da comportamenti colposi ai sensi dell'art. 1900 C.C., delle persone di

cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, escluso comunque il caso di dolo del legale rappresentante. In caso di dolo la Società conserva la possibilità di agire in rivalsa, per gli oneri sostenuti, nei confronti del responsabile dell'atto.

17) – Beni e somme assicurate – Calcolo del premio

I beni, di proprietà del Comune e/o in uso, custodia, comodato da parte di terzi, e le somme complessivamente assicurate dal presente contratto devono intendersi quelle corrispondenti a quanto dettagliato e valutato nelle stime di cui ai documenti allegati, che vengono pertanto appresso specificate:

BENI ASSICURATI	SOMMA ASSICURATA €	TASSO %	PREMIO ANNUO LORDO TOTALE €
Quadri, mosaici, sculture, disegni, materiale archeologico, ecc.	€ 546.078,05		

Precisazioni: Il Museo Casa Frabboni sito in Via Matteotti 169 e la Biblioteca "Luzi" sita in Via Matteotti 135– San Pietro in Casale sono dotati di impianto di allarme collegato alla Caserma dei Carabinieri, mentre i restanti locali (Municipio e locali siti in Via Marconi 27 – San Pietro in Casale), non sono dotati di impianto di allarme.

18) Beni assicurati - Stima accettata

L'elenco dei beni assicurati e dei valori assegnati ad ogni singolo ente (rivalutati in misura del 15%), è dettagliato nelle stime allegate che formano parte integrante della polizza e sono da considerarsi accettate dalle parti, Contraente e Società, pertanto in caso di sinistro la somma assicurata per ciascun ente, risultante dal suddetto elenco di stime, è considerata valore della cosa al momento del sinistro.

Questa valorizzazione sarà valida per l'intera durata del contratto, salvo che l'Assicurato o la Società non richiedano successive modifiche.

19) Franchigie

Le garanzie tutte della presente polizza vengono prestate con una franchigia di Euro 100,00 per sinistro.

Qualora in caso di danno trovi applicazione lo scoperto di cui all'Art. 10) del presente contratto, la franchigia di cui sopra non verrà applicata.

20) Esenzione imposte (nel caso in cui i beni siano vincolati alla Sovrintendenza delle Belle Arti)

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che i beni assicurati con la presente polizza sono di proprietà di persone ed Enti residenti in Italia e quindi soggette alla disciplina del D.L. 490 del 29/10/1999 e successive modifiche, pertanto sono esenti da imposte ai sensi della legge 53 del 28/02/1983 e successive modifiche.